

CLEOPATRA D'AMBROSIO, **L'abuso infantile. Tutela del minore in ambito terapeutico, giuridico e sociale**, Edizioni Erickson, Trento, 2010, pag. 219, euro 19,50

Secondo l'Autrice si può affermare che si è in presenza di una situazione di abuso «quando il bambino, nel suo sviluppo, non ha potuto godere del diritto di essere rispettato nella sua integrità psico-fisica» e che dal punto di vista tecnico il maltrattamento può concretizzarsi in «abusi sessuali» o in «condotte attive ove la violenza è agita attraverso diverse forme di aggressione (pugni, ustioni, calci, uso di strumento contundenti, scuotimento, graffi, strappi dei capelli, urti violenti contro pareti e pavimenti)», oppure «condotte omissive (come l'incuria, la trascuratezza, l'abbandono».

Il volume è il risultato dello studio, dell'esperienza e delle riflessioni dell'Autrice che, attraverso il lavoro terapeutico, peritale e di formazione degli operatori, entra quotidianamente in contatto con i bambini vittime di abusi e con le problematiche emotive, relazionali e istituzionali che a questo tipo di intervento sono connesse.

Per quanto riguarda gli abusi sessuali, Cleopatra D'Ambrosio afferma che «è importante conoscere le dimensioni del problema e le modalità che assume per smantellare idee preconcepite e semplificanti. Ad esempio molti identificano il pedofilo come un uomo un po' strano, che vive e si muove da solo».

Bisogna invece comprendere che «esiste un mercato florido, esistono organizzazioni criminali che pongono i bambini in situazioni complesse, a volte molto tragiche, che possono anche coinvolgere più bambini e più abusanti. È importante sapere che i siti pornografici sono visitati abitualmente dal 40% degli adulti e che i siti pedopornografici danno vita a un mercato on-line con un giro d'affari superiore ai 5 miliardi di dollari. Solamente nel 1999 sono stati individuati e censurati 7.650 siti: il 55% negli Usa, il 13% nell'Est-Europa, il 5% in Medio Oriente, il restante 27% in Europa e America Latina».

L'Autrice segnala altresì che «in una ricerca del 2004 a cura dell'International Crime Analysis Association emerge che il 13% dei bambini tra gli 8 e i 13 anni ha avuto contatti in chat con un adulto che intraprende discorsi su temi sessuali; il 29,7% degli adolescenti tra i 14 e i 17 anni si è imbattuto in contenuti indesiderati/offensivi; il 51,7% ha incontrato finestre aperte di pubblicità di altri siti porno. Tra il totale dei soggetti fermati, invece, il 90% si sarebbe limitato allo scambio di materiale pedopornogra-

fico, mentre il restante 10% avrebbe coinvolto anche minori "dal vivo"».

Inoltre «dobbiamo accettare e tener presente l'idea che la delinquenza comune si intreccia proficuamente con la pedofilia. Infatti questo mercato criminale, che ha invaso la rete, è retto non solo da pedofili ma da macro-organizzazioni, all'interno delle quali ognuno ha il proprio compito: chi recluta e adesca il bambino, chi realizza e confeziona il video, chi spedisce la merce, chi si occupa della contabilità, tutte persone che possono anche non essere pedofile, ma che sono interessate, qualunque sia il prodotto, ad arricchirsi».

La prima parte del libro delinea il quadro all'interno del quale si innesta la psicoterapia del bambino e ne affronta gli aspetti salienti: il trauma, il segreto, la rivelazione, le conseguenze del trauma, la memoria traumatica, il ricordo, la dissociazione. Questa parte non ha alcuna pretesa di essere esaustiva, e neppure potrebbe esserlo data la mole di letteratura al riguardo, ma è imprescindibile, perché aiuta a comprendere la complessità della situazione in cui si trovano implicati i bambini, prima, e i genitori, gli insegnanti e gli operatori, successivamente.

La seconda parte del testo concentra l'attenzione sui momenti cruciali che il bambino abusato deve affrontare e sugli strumenti che i professionisti hanno a disposizione per ascoltarlo e supportarlo nell'obiettivo di elaborare il trauma e presenta la storia di una bambina, così come si è evoluta agli occhi degli operatori.

ENRICO MARIA TACCHI (a cura di), **Il volontariato tra scelte politiche, impegno sociale e funzioni di advocacy**, Editrice La Scuola, Brescia, 2009, pag. 317, euro 21,50

Nell'introduzione l'Autore definisce il volontariato di advocacy le «attività di rappresentanza, di assistenza e di tutela» svolte «in forma gratuita, a vantaggio di soggetti deboli che altrimenti rischierebbero di non avere voce, ponendosi ai margini non solo del sistema del welfare, ma anche della stessa cittadinanza». Pertanto si tratterebbe «di soggetti candidati alla marginalità se non dell'esclusione sociale, in assenza di interventi correttivi efficaci».

A nostro avviso questa definizione non è condivisibile in quanto considera i soggetti deboli come individui «candidati alla marginalità» a seguito delle loro personali condizioni, senza tener conto delle cause attribuibili alle istituzioni.

Di conseguenza «gli interventi correttivi efficaci»

devono essere forniti soprattutto a livello preventivo.

Purtroppo questo fondamentale aspetto non viene evidenziato nel volume che esplora il «*contributo specifico offerto dal volontariato per la redazione di piani di zona*» ponendo in esame due casi relativi alla Regione Lombardia e altrettanto del Lazio.

A tal fine «*sono state esplorate analiticamente quattro attività sequenziali, che caratterizzano*», questa è l'opinione di Enrico Maria Tacchi «*le funzioni di advocacy nelle diverse fasi di redazione del piano di zona, ovvero: l'analisi dei bisogni, la definizione degli obiettivi, la predisposizione dei programmi di azione e infine la negoziazione delle risorse da destinare ai vari interventi*».

La mancata presa in considerazione delle cause che determinano i bisogni solleva dubbi di fondo in merito alle effettive attività del volontariato dirette alla tutela delle esigenze fondamentali di vita dei soggetti deboli.

Ad esempio se le istituzioni ignorano, come spesso avviene, il bisogno di assistenza 24 ore su 24, 365 giorni all'anno delle persone con gravi handicap intellettivi e limitata o nulla autonomia, e il volontariato si limita a prenderne atto, non solo non svolge alcuna azione a tutela del loro diritto a vivere, ma di fatto assume il ruolo di complice passivo.

Ne consegue che il volontariato dovrebbe ricercare soluzioni alternative al ricovero in istituto; aiuti ai nuclei familiari, affidi, comunità alloggio, ecc.

A questo proposito non comprendiamo in base a quali motivi Maria Paola Mostarda, che ha analizzato le attività di volontariato nel distretto di San Vito Romano, abbia incluso l'associazione «La voce dei senza voce» fra quelle che svolgono funzioni di *advocacy*, tenuto conto che «*detta organizzazione intende realizzare una struttura residenziale per disabili gravi privi di sostegno familiare, dove possano trovare spazio attività riabilitative, socio-educative e di formazione*», struttura che ha le caratteristiche del ghetto totalizzante.

D'altra parte è ovvio che la tutela dei diritti delle persone, con particolare riguardo a quelle completamente dipendenti dagli altri per le esigenze fondamentali di vita, deve aver inizio fin dalla loro nascita ed avere fra obiettivi irrinunciabili quello del sostegno ai loro nuclei familiari.

Nel volume in oggetto non vi sono dati circa le iniziative assunte dalle numerose organizzazioni interpellate nei riguardi delle carenze più vistose, note a tutti coloro che operano nel settore socio-sanitario.

Ci riferiamo, ad esempio, alle pensioni da fame degli invalidi civili (attualmente 256,67 euro al mese), all'estrema esiguità dell'assegno di accompagnamento (16 euro al giorno erogati alle persone che necessitano di essere assistite 24 ore su 24), alle dimissioni spesso selvagge da ospedali e da

case di cura private convenzionate degli anziani cronici non autosufficienti, dei malati di Alzheimer e delle persone colpite da altre forme di demenza senile.

Questa situazione dovrebbe interrogarci sul ruolo effettivo assunto dal volontariato nei riguardi dei soggetti deboli.

Dai dati riportati nel volume in esame emerge altresì che non sono ancora definite in modo chiaro le caratteristiche fondamentali del volontariato.

A nostro avviso non possono rientrare fra le associazioni di volontariato le organizzazioni che gestiscono attività di competenza degli enti pubblici, com'è il caso, ad esempio, dei centri diurni per i soggetti con handicap intellettivo grave e gravissimo, delle comunità alloggio e delle altre strutture di accoglienza residenziale.

Al riguardo segnaliamo la sentenza della prima Sezione del Tar della Campania n. 3109 del 1° marzo 2006 secondo cui le organizzazioni di volontariato non possono essere ammesse alle gare di appalto. Nel caso preso in esame aveva, infatti, stabilito che «*se lo strumento scelto per addivenire alla stipula dell'appalto è stato quello del ricorso al mercato, previo esperimento di gara pubblica tesa ad individuare il miglior rapporto qualità-prezzo in vista dell'espletamento del servizio, l'ammissione a tale gara anche di associazioni di volontariato che operano secondo logiche svincolate da criteri di imprenditorialità e professionalità e che possono quindi presentare offerte che prescindono completamente dalla necessaria remuneratività del servizio viola (...) anche il principio della par condicio tra i partecipanti alla pubblica selezione*».

Nel provvedimento del Tar della Campania viene precisato, come era stato disposto dalla sentenza del Tar del Piemonte n. 1043/2005, che le convenzioni di cui all'articolo 5 della legge sul volontariato n. 266 del 1991 «*hanno natura completamente diversa rispetto ai rapporti contrattuali instaurati (...) all'esito di una procedura di selezione operata da una pubblica amministrazione, atteggiandosi come uno strumento del tutto peculiare che prescinde dalle regole della concorrenza al fine di promuovere attività realizzabili solo con il diretto coinvolgimento delle associazioni di volontariato nel sistema di interventi e servizi di solidarietà, condizionato però dalla normativa di riferimento alla salvaguardia della natura e finalità (articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001) delle stesse associazioni di volontariato*».

Anche le cooperative, comprese quelle definite sociali, non possono essere considerate come organizzazioni di volontariato, in quanto fanno parte delle imprese che ricevono compensi economici per l'attività svolta.